

STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA – DEL LAVORO – REVISIONE CONTABILE

Associazione professionale

16121 Genova, Piazza della Vittoria 7/14 TEL 010592750 010591418 FAX 010561437

e-mail: reception@studiopicco.com

codice fiscale e partita Iva 01177950993

Genova, 21 gennaio 2014

CIRCOLARE N 3/2014

Inps gestione separata: modifiche alle aliquote contributive dal 01.01.2014

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la pubblicazione in gazzetta Ufficiale della Legge di Stabilità 2014 **sono entrate in vigore, dal 1 gennaio 2014, le nuove aliquote gestione separata INPS 2014**. In particolare, **le nuove aliquote dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata**, in applicazione della legge n. 326/2003 e successive modifiche, **sono le seguenti: i) collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e titolari di pensione: 22%; ii) collaboratori privi di altra tutela previdenziale: 27% (+ 0,72%)**. La legge di stabilità per il 2014 ha introdotto, peraltro, una **ulteriore distinzione tra soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS titolari di Partita IVA e lavoratori autonomi privi di partita IVA** iscritti alla sola gestione separata. **Le nuove aliquote contributive per il 2014 saranno in questo caso: i) Soggetti non titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28,00%; ii) soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27,00%**. Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria **l'ulteriore aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72%**. **Le nuove aliquote sono applicabili ai compensi erogati dal 2014, ancorché riferiti a prestazioni rese nel 2013**. Tale regola generale trova tuttavia un'eccezione. Per i compensi assimilati, ai sensi dell'art. 50, TUIR, ai redditi da lavoro dipendente (co.co.co. / co.co.pro), trova applicazione il principio di cassa allargata di cui al comma 1 dell'art. 51, TUIR in base al quale: *"si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti ... entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono"*.

Premessa

Come noto, il **contributo per la Gestione separata è il contributo dovuto all'Inps**, previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335 del 1995), **dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione**, per la quale non era prevista una forma assicurativa pensionistica.

OSSERVA

La **contribuzione dovuta alla Gestione separata** presenta alcune peculiarità quali, ad esempio, **la mancata previsione**, tra i presupposti per l'iscrizione, **del requisito dello svolgimento dell'attività in misura prevalente**, essendo l'iscrizione e la contribuzione alla suddetta Gestione obbligatoria ogni qualvolta si sia titolari di determinati tipi di reddito, **indipendentemente dal loro ammontare e indipendentemente dalla contestuale iscrizione in altre Gestioni previdenziali**

Contribuenti soggetti all'iscrizione alla gestione separata

Sono soggetti alla **Gestione separata** tutti coloro che hanno **redditi derivanti da:**

- **collaborazione coordinata e continuativa o a contratto a progetto:** amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali riviste ed enciclopedie (sono esclusi i compensi corrisposti per diritto di autore), partecipanti a collegi e commissioni;

OSSERVA

Secondo quanto precisato dall'INPS nella Circolare 22.1.2004, n. 9, **l'obbligo contributivo interessa sia i rapporti di collaborazione a progetto** che le collaborazioni occasionali definite dalla Legge Biagi, ossia i **rapporti di collaborazione con compenso non superiore a € 5.000** e durata complessiva non eccedente 30 giorni, per anno e committente;

- **spedizionieri doganali dal 1° gennaio 1998** a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza. A partire da questa data sono tenuti all'iscrizione obbligatoria presso la gestione:
 - **gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego** già iscritti al Fondo alla data di soppressione;
 - **gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale** successivamente alla data di soppressione del Fondo;
- coloro che, dal 1° gennaio 1999, **ricevono borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;**
- **venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali** (ferma la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione).

OSSERVA

L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata **sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno (1.1 - 31.12)**, in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, **superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta)**. Si rammenta che **le prestazioni occasionali vanno assoggettate a contribuzione previdenziale se è configurabile un rapporto di collaborazione** anziché un rapporto di lavoro autonomo. Conseguentemente, le prestazioni di:

- **collaborazione occasionale sono soggette all'obbligo contributivo in ogni caso**, a prescindere dagli importi complessivamente percepiti;
- **lavoro autonomo occasionale sono soggette all'obbligo contributivo soltanto qualora i compensi siano superiori a € 5.000.**

Al fine di distinguere le predette tipologie di rapporti è necessario fare riferimento all'art. 2222, C.c. secondo il quale **il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per:**

- ✓ **assenza di coordinamento dell'attività con il committente;**
 - ✓ **mancaza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale;**
 - ✓ **carattere episodico** dell'attività;
 - ✓ **completa autonomia** circa il tempo ed il modo della prestazione
- **i soci – amministratori di srl commerciale;**

OSSERVA

Con riferimento al socio di una srl commerciale che contestualmente partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso, si evidenzia che la **Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15** ha confermato la compatibilità della "doppia iscrizione" così come sempre sostenuto dall'INPS (da ultimo nella Circolare 14.5.2013, n. 78). Di conseguenza, è necessaria l'iscrizione e la contribuzione alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio, ovvero alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore.

- **lavoratori autonomi professionali**, ossia coloro che **esercitino per professione abituale**, ancorché non esclusiva, **attività di lavoro autonomo diverse da quelle imprenditoriali**, **titolari di redditi di lavoro autonomo** ex art. 53 co. 1 del TUIR e di posizione fiscale ai fini dell'IVA, **soggetti all'obbligo di iscriversi alla Gestione separata** (invece che ad una Cassa professionale);

OSSERVA

Nello specifico, in tale circostanza, **l'obbligo di iscrizione alla gestione separata sussiste allorquando detti soggetti:**

- esercitino attività di lavoro autonomo il cui **esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali;**
 - **pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, sono esclusi dal versamento contributivo alle Casse previdenziali di categoria**, in base ai rispettivi statuti o regolamenti (art. 18 co. 12 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111);
- **associati in partecipazione che apportino solo lavoro;**

OSSERVA

Sul punto, è bene precisare che, non sono soggetti all'obbligo contributivo gli associati in partecipazione che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale, ovvero gli iscritti ad un Albo professionale che apportano esclusivamente lavoro, nonché gli imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa;

Determinazione dei contributi e novità della legge di stabilità per il 2014

Ai fini degli oneri contributivi dovuti, i suddetti soggetti vengono distinti in due classi di contribuenti:

- quella costituita da soggetti che sono già titolari di una pensione, senza che vi sia più la distinzione tra pensione diretta o indiretta, o che già hanno una copertura previdenziale;
- quella costituita dai collaboratori puri, cioè quei soggetti privi di altra copertura previdenziale né pensionati, inclusi i professionisti senza cassa.

La legge di stabilità per il 2014 è intervenuta sulle aliquote contributive applicabili a determinate categorie di soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, ex art. 2 co. 26 della L. 335/95, disponendo nello specifico:

- per i **soggetti iscritti anche ad altre forme pensionistiche obbligatorie o titolari di pensione**, l'accelerazione del graduale innalzamento delle aliquote previsto dall'art. 2 co. 57 della L. 28.6.2012 n. 92 di riforma del mercato del lavoro, nelle seguenti misure

Anno	Aliquota applicabile
Anno 2013	21%
Anno 2014	22%
Anno 2015	23,5%
Anno 2016	24%

- per i **soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS**, invece, la legge di stabilità **esenta dall'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva per il 2014 i soli lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA**. A seguito di tale intervento, l'aliquota contributiva relativa al 2014 verrà applicata nelle misure seguenti:

- ✓ soggetti non titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28%;
- ✓ soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27%.

OSSERVA

A dette aliquote occorre aggiungere l'ulteriore contributo assistenziale dello 0,72% per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

In buona sostanza, la legge di stabilità per il 2014 ha introdotto una ulteriore distinzione tra:

- soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS titolari di Partita IVA;
- lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti alla sola gestione separata.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2014 – GESTIONE SEPARATA

Soggetti	Aliquote
Soggetti non titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati:	28,72% (28,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati	27,72% (27,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Decorrenza

Le nuove aliquote sono applicabili ai compensi erogati dal 2014, ancorché riferiti a prestazioni rese nel 2013.

OSSERVA

Tale regola generale trova tuttavia un'eccezione; infatti, considerato che ai co.co.co. / co.co.pro. i cui compensi sono assimilati, ai sensi dell'art. 50, TUIR, ai redditi da lavoro dipendente, **trova applicazione il principio di cassa allargata di cui al comma 1 dell'art. 51, TUIR in base al quale:** *"si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti ... entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono"*. Pertanto, **nei confronti dei predetti soggetti, le somme erogate entro il 12.1.2014 riferite a prestazioni rese nel 2013 sono assoggettate alle aliquote contributive 2013 (27,72% o 20%).**

Il principio di cassa allargata non è applicabile alle somme corrisposte a lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione, venditori porta a porta, ecc..

Ulteriori precisazioni

Rammentiamo, infine, che, **nessuna modifica ulteriore rispetto a quelle già stabilite dalla "riforma Fornero" viene apportata al sistema contributivo relativo alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti.**

OSSERVA

Per esse **era stato previsto un progressivo aumento di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% nel 2018;** conseguentemente, **per l'anno 2014, si passa dal 21,75% al 22,20%** (quest'ultima aliquota è ulteriormente aumentata di un punto percentuale in caso di redditi eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile e fino al raggiungimento del massimale).

Con riferimento ai soli **iscritti alla Gestione commercianti**, va, poi, **considerato che alla contribuzione dovuta a titolo previdenziale deve essere sommato il contributo aggiuntivo dello 0,09%, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale** (c.d. "rottamazione dei negozi o delle licenze").

OSSERVA

Sul punto si rammenta che, i **commercianti che abbassano le serrande e consegnano la licenza al comune potranno usufruire di una sorta di prepensionamento intascando dall'Inps**, dalla chiusura del negozio fino alla data di liquidazione della pensione di vecchiaia, **una somma pari al trattamento minimo di pensione** (poco più di 500 euro al mese nel 2014).

L'opportunità, già vigente fino al 31 dicembre 2011, è stata riaperta, ad opera della Legge di Stabilità 2014, fino al 31 dicembre 2016 con le istanze da presentare entro il 31 gennaio 2017. **Per tale motivo, si è reso necessario prorogare fino al 31 dicembre 2018 anche il contributo aggiuntivo dello 0,09% a carico dei commercianti, che doveva terminare lo scorso 31 dicembre 2014.**

Si resta come di consueto a disposizione per chiarimenti, dubbi e altri approfondimenti.

Cordiali saluti


STUDIO PICCO